Il percorso degli aspiranti genitori adottivi verso l'adozione nazionale

La coppia presenta al Tribunale per i Minorenni (TM) competente in base alla residenza **domanda di disponibilità ad adottare**
La domanda decade trascorsi 3 anni dalla data di presentazione al TM e può essere rinnovata.
E' possibile presentare domande a più TM purché se ne dia in ogni caso comunicazione a tutti i TM precedentemente aditi.

Il TM, ricevuta la domanda

avvia la fase istruttoria e accerta la sussistenza dei requisiti di legge

Invia la dichiarazione di disponibilità della coppia ai **servizi socio-assistenziali** i quali svolgono le attività di informazione, preparazione e valutazione (studio di coppia)

I servizi territoriali
- Forniscono:
  - informazioni su adozione internazionale e relative procedure;
  - informazioni su Enti Autorizzati (EEAA) e su altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- Preparano le coppie aspiranti all'adozione

I servizi socio-assistenziali
Acquisiscono elementi sulla coppia con riferimento a capacità ad educare, situazione personale ed economica, stato di salute, ambiente familiare, motivi che spingono all'adozione
Le indagini devono concludersi entro 120 gg. dalla presentazione della domanda con la redazione di apposita relazione.

Durante l'istruttoria la coppia è oggetto di un **duplice ordine di valutazione**:
a) una valutazione generale ed astratta riguardante la capacità della coppia ad essere destinataria di un'adozione;
b) una valutazione sulla capacità della coppia di essere destinataria dell'adozione di un minore specificamente individuato.

Il TM, terminata la fase istruttoria

individua, tra tutte quelle che hanno presentato domanda di adozione, la coppia che sia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di un minore dichiarato in stato di adottabilità.

La coppia ottiene pertanto, tramite ordinanza del TM, l'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO **del minore** della durata di un anno
Il termine di un anno è prorogabile, nell'interesse del minore, per un altro anno, tramite ordinanza motivata pronunciata d'ufficio o su domanda della coppia affidataria.

La coppia durante il periodo di affidamento preadottivo:
- ha l'obbligo di educare, mantenere ed istruire il minore affidato;
- può essere ritenuta responsabile per fatti illeciti del minore;
- ha diritto di godere delle detrazioni ai fini dell'imposta sui redditi e benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, dei permessi per malattia e riposi giornalieri previsti per genitori biologici.

Il TM Vigila sul buon andamento dell'affidamento avvalendosi:
- del Giudice tutelare
- dei Servizi sociali degli Enti Locali

Rilevazione di difficoltà/criticità nel corso dell'affidamento preadottivo da parte del TM

SI

Ipotesi di Criticità ostative all'eventuale pronuncia di adozione:
- *difficoltà non superabili di idonea convivenza*;
- *Revoca dell'affidamento preadottivo per morte/incapacità sopravvenuta di uno dei coniugi o per separazione dei coniugi.*

Non si procede all'adozione

NO

PRONUNCIA SENTENZA DI ADOZIONE

Trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile